



REGIONE PIEMONTE

**AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
OMEGNA**

**IL DIRETTORE GENERALE
(Nominato con DGR n. 12-6931 del 29/05/2018)**

DELIBERAZIONE N. 256 del 30 MARZO 2020

O G G E T T O	AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER N. 1 MEDICO PER FABBISOGNO STRAORDINARIO LEGATO AD EMERGENZA COVID19
---------------------------------	--

L'anno duemilaventi il giorno

TRENTA

del mese di MARZO in OMEGNA,

IL DIRETTORE GENERALE

- Dott. Angelo Penna

coadiuvato da:

- Dott.ssa Emma Maria Zelaschi DIRETTORE SANITARIO

- Dott.ssa Anna Ceria

DIRETTORE AMMINISTRATIVO



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

PROPOSTA ISTRUTTORIA DIRETTORE SOC GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto

Sig. Collecchia Stefania

Omegna, lì 27 Marzo 2020

Il responsabile del procedimento

Dott. D'Amiano Marraffa

Omegna, lì 27/3/2020

Il Direttore della S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali

Dr.ssa Sala Claudia

Omegna, lì 27/3/2020

Riservato alla S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio per la registrazione
della spesa:

data 27.03.2020

al N. Aut. 2020/131.7 conto 31001R4

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni
a Bilancio derivanti dal provvedimento

Il Direttore SOC GEP
(Dott.ssa Manuela Succi)

Beneficiario _____ €. 47.000

Beneficiario _____ €. _____

Beneficiario _____ €. _____

Annotazioni eventuali :



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Penna
(Nominato con DGR n. 12-6931 del 29/05/2018)

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Preso atto che

- con e-mail del 10.3.2020 venivano inviate alla Regione Piemonte, da parte della Direzione Generale di questa Azienda, le tabelle di rilevazione dei fabbisogni di personale, dalle quali risulta, tra l'altro, la copertura di 12 Medici;
- con circolare Prot n. 12343 del 10/03/2020 avente per oggetto "Procedura per soddisfazione fabbisogni straordinari di personale legati ad emergenza COVID19", l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha emanato disposizioni in merito al reclutamento di personale al fine di valutare i fabbisogni delle singole Aziende relativi alla emergenza in questione.
- nella succitata circolare venivano stabilite modalità di assunzione e compensi con particolare riferimento ai profili di Medici Anestesi, Pneumologi e Medici Internisti/MECAU, nonché Infermieri e Tecnici di Laboratorio.
- con successiva circolare del 13/03/2020 venivano rettificati i compensi orari per opportuna omogeneità rispetto ad analoghe disposizioni adottate dalla Regione Veneto, indicando il compenso di 60 €/ora per medici specialisti e 40 €/ora per laureati in medicina e chirurgia

Letto il decreto Legge n. 14 del 09/03/2020 il quale recita :

- ✓ all'art. 1, Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario:
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, possono:

a) procedere al reclutamento delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, nonche' di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attivita' lavorativa svolta. Il periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all'articolo 17;

b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalita' ivi previste anche per quanto riguarda il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attivita' deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.

2. I contratti di lavoro autonomo, stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attivita' di lavoro prestata ai sensi del presente articolo per tutta la durata dello stato d'emergenza, integra il requisito dell'anzianita' lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai laureati in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana, abilitati all'esercizio della professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo.

5. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma 2, gli incarichi di cui ai commi 1, lettera a) conferiti, per le medesime finalita', dalle aziende e dagli enti del





A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Servizio sanitario nazionale sino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fermo il limite di durata ivi previsto.

6. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all'articolo 17. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

✓ all'art. 17, Disposizioni finanziarie :

1. Per l'attuazione degli articoli 1, commi 1, lettera a) e 6, 2, 5, e 8 e' autorizzata la spesa complessiva di 660 milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Con decreto direttoriale del ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate le risorse di cui al presente comma.

Visto il riepilogo delle candidature pervenute, tramite il reclutamento del bando per medici specialisti, specializzandi e laureati, inviato dall'Unità di crisi in data 26/03/2020, dalla verifica del quale risulta la disponibilità, per l'ASL VCO di n. 1 medico, come di seguito elencato :

CITATI Carlotta Medico Laureato

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla instaurazione del rapporto temporaneo di collaborazione libero professionale specifico e qualificato, in deroga all'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,





A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Considerato altresì che il contratto di incarico professionale che verrà sottoposto all'incaricando, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, come in calce al presente atto formulati

DELIBERA

1°) **Di instaurare** con il medico di seguito indicato, e per le motivazioni esposte nelle premesse, un rapporto di collaborazione, per attività di assistenza per l'emergenza COVID 19, regolamentato come dettagliatamente indicato nel contratto di incarico professionale, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), per un periodo di mesi sei dalla data di sottoscrizione dello stesso, eventualmente rinnovabili, in esito al perdurare dello stato di emergenza

CITATI Carlotta Medico Laureato

2°) - **Di dare atto** che il costo pari a Euro 42.000,00 derivante dal presente atto non rientra nell'ordinario PTFP previsto dall'art.6 – comma 1 – del D.Lgs. n. 165/2001, costituendo misura eccezionale di contrasto all'emergenza epidemiologica che troverà finanziamento in apposito stanziamento previsto dall'art. 17 del D.L. 14/2020.

3°) **Di precisare che** l'Amministrazione si riserva di rescindere i rapporti instaurati a seguito dell'adozione del presente atto, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- 4°) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali e Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.14 L.R. n. 10 del 24.01.1995


Omegna, li


30 MAR. 2020


IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Penna

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Ceria

FAVOREVOLE


FIRMA 

DATA 

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Emma Maria Zelaschi

FAVOREVOLE

FIRMA 

DATA 



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'A.S.L. VCO il giorno 15 APR. 2020 per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITA' IN DATA _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Trasmissione a:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| - Collegio Sindacale | Nota prot. n. _____ del _____ |
| - Conferenza dei Sindaci | Nota prot. n. _____ del _____ |
| - Giunta Regionale | Nota prot. n. _____ del _____ |

Copia per strutture:

DIREZIONE SANITARIA PRESIDI VB-D	LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI
DIP. PREVENZIONE	GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
DISTRETTO VCO	GEST. PERSONALE E RELAZ. SINDACALI
FARMACIA	CONTROLLO DI GESTIONE
SALUTE MENTALE TERRITORIALE	PREVENZIONE E PROTEZIONE
SER.D	FORMAZIONE
DIPSA	TECNICO E COORD. AZ.LE NUOVO OSP.
AFFARI GENERALI LEGALI E IST.	